

Codice A1012A

D.D. 22 aprile 2021, n. 222

**"Associazione Vitas Volontari Italiani Assistenza Sofferenti" con sede in Casale Monferrato.
Provvedimenti in ordine all'iscrizione.**



ATTO DD 222/A1012A/2021

DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “Associazione Vitas Volontari Italiani Assistenza Sofferenti” con sede in Casale Monferrato. Provvedimenti in ordine all’iscrizione.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione “Associazione Vitas Volontari Italiani Assistenza Sofferenti” con sede in Casale Monferrato, Piazza Santo Stefano n. 3, ha presentato istanza di iscrizione dell’Associazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

l’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha per scopo lo studio, promozione, organizzazione e attuazione delle forme di assistenza domiciliare dirette ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione psicologica ed ambientale dei malati di cancro, delle persone affette da malattie cronico – degenerative in fase avanzata e delle loro famiglie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la SLA, la sindrome di Alzheimer e la Sclerosi multipla), il tutto come meglio specificato nell’art. 2 dello Statuto allegato al presente provvedimento;

l’Associazione in oggetto si è costituita con scrittura privata del 21.12.1996 registrata a Casale Monferrato il 09.01.1997, successivamente al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica privata l’Associazione ha modificato lo Statuto e contestualmente adeguato lo stesso alle disposizioni previste dal dlgs 117/17 codice del terzo settore, come si rileva dal verbale del 29/07/2019 Rep. n. 10864 a rogito dell’ Avv. Marina ACETO, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato con residenza in Casale Monferrato, registrato a Casale Monferrato l’ 08.08.2019 al n. 1855 Serie 1T;

preso atto che tra le modifiche introdotte si segnala la variazione della denominazione dell’Ente in “Vitas Volontari Italiani Assistenza Sofferenti O.D.V.”, in breve “VITAS ODV”;

atteso che ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, modificata con D.G.R. n. 18 – 5603

dell'11.09.2017 nonché ai sensi del Dlgs 117/2017 e s.m.i., dalla lettura della documentazione allegata all'istanza, l'Associazione risulta in possesso della disponibilità patrimoniale;

rilevato che la Direzione Sanità e Welfare, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere positivo;

vista la determinazione n. DD 828/A1419A/2020 del 06.08.2020 con la quale la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - ha preso atto dell'adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 dello Statuto dell'Associazione oggetto del presente provvedimento;

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello Statuto, la denominazione dell'Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

visto il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001, della ASSOCIAZIONE VITAS VOLONTARI ITALIANI ASSISTENZA SOFFERENTI in breve "VITAS ODV", con sede in Via Casale Monferrato.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statutoVITAS_da_allegare_dd.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

elegero "B" el numero
10865 di numero
8234 di numero

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"VITAS - Volontari Italiani Assistenza Sofferenti ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e successive modifiche ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato **VITAS - Volontari Italiani Assistenza Sofferenti** siglabile **"VITAS Odv"**.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato


Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. L'associazione opera nell'ambito territoriale di competenza della struttura distrettuale di Casale Monferrato della ASL AL.

5. La durata dell'ODV è a tempo indeterminato (salvo anticipato scioglimento) ; essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dagli articoli 11 e 19 del presente statuto .

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha



Roberto Puciere

per scopo ^{di} studio, promozione, organizzazione e attuazione delle forme di assistenza domiciliare dirette ad alleviare il dolore e a migliorare la situazione psicologica ed ambientale dei malati di cancro, delle persone affette da malattie cronico - degenerative in fase avanzata e delle loro famiglie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la SLA, la sindrome di Alzheimer ² e ² la Sclerosi multipla).

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a);
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett.c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i).

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo VITAS ODV intende svolgere: assistenza domiciliare diretta ai malati di cancro, alle persone affette da malattie cronico - degenerative in fase avanzata e alle loro famiglie così come meglio descritto all'art.2.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. Le iniziative di cui al primo comma possono essere svolte dall'Associazione tanto direttamente quanto in collaborazione con altri enti, pubblici e privati.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (così come previsto dall'art.17 del D.Lgs. D.lgs

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp with the text 'VITAS ODV' around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signature and another stamp below it.

A handwritten signature in black ink, 'Claudio Andreu', is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp with the text 'VITAS ODV' around the perimeter. The stamp is partially obscured by the signature and another stamp below it.

117/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni .

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;

g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i .

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio **consuntivo** è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Nel caso previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'ODV deve depositare il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida indicate nel predetto art. 14 .

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali **statutariamente** previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei soci è illimitato. **Possono** fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette o le ODV in numero non inferiore a tre, che condividono gli scopi e le finalità dell'**organizzazione** e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

i. Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo;

ii. Soci aderenti, sostenitori, benemeriti e benefattori: sono le persone e gli enti che aderiscono all'Associazione versando la quota annua il cui importo differenziato tra le varie categorie viene determinato annualmente dal Consiglio;

iii. Soci Volontari: sono le persone che, avendo superato i test psicoattitudinali e seguiti i corsi di formazione stabiliti dall'Associazione, svolgono at-

tività di assistenza all'interno dell'Associazione stessa da almeno un anno e rispettano il regolamento previsto nella guida del volontariato.

I soci, a qualunque categoria appartengano, hanno gli stessi diritti.

5. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a **comportamento** contrastante con gli scopi dell'ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, ove prevista, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigen-

te, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, ove prevista. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove prevista, ed iscritti nel libro soci, e che non abbiano avuto o non abbia-

no in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, purché non membro del Consiglio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati nelle Associazioni con meno di 500 (cinquecento) soci e più di 5 (cinque) associati nelle Associazioni con più di 500 (cinquecento) soci.


4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quattordici (14) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Oppure può essere convocata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate



Handwritten signature of Claudio Quadini, written vertically on the right side of the page.

in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV se previsto per legge;

- e. nomina e revoca l'organo di controllo se previsto per legge;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delibera sull'esclusione dei soci;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il **Tesoriere**, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese

dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a. decide gli investimenti del patrimonio.

b. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

- d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- g. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- h. ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente una volta a quadrimestre, e comunque, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con dieci (10) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima (anche mediante telefax o telegramma). In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conser-

vati agli atti.


13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione uti-



Claudio Pudin



le.

Art. 14 - Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati temi ,

6. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e può essere rinominato fino a 3 (tre) mandati consecutivi.

Art. 15 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica per tre esercizi e può essere rinominato fino a 3 (tre) mandati consecutivi.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.



Antonio Audino

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18 - Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli

atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000 e della normativa nazionale e regionale

in materia. *1/1 dele "di" 2/1 dele "sindacato" sostituito con "comitato" 3/3 dele "D.lgs"*
Si oppongono le NRO come possibile per le parole cancellate.
Paolino Prudine

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Circular stamp]

È copia conforme all'originale composta
da nr. 14 fogli, rilasciata a Casale Monferrato
in data 26-11-19
alla sottoscritta Avv. MARINA ACETO Notaio
con nr. finale



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "MARINA ACETO" and "NOTAIO". The signature is fluid and cursive, extending across the width of the seal.